



SCHEMA DI ACCORDO ATTUATIVO, AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE 241/1990, PER "ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO PER LA PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO DI LAMINAZIONE DELLE PIENE DEL FIUME PIAVE IN LOCALITÀ CIANO"

tra

la **REGIONE DEL VENETO**, in seguito anche definita più brevemente "Regione" con sede in Venezia, Dorsoduro 3901, C.F. 80007580279 rappresentata da nella sua veste di _____, delegato alla firma del presente atto con deliberazione della Giunta Regionale n. ____ del _____.

e

il **DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, EDILE ED AMBIENTALE (ICEA) DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA**, in seguito anche definito più brevemente "Dipartimento ICEA", con sede legale in Padova via Marzolo n. 9, partita IVA 00742430283, codice fiscale 80006480281, con responsabilità amministrativa del prof. _____ in qualità di _____, autorizzato alla stipula del presente atto ai sensi dal Regolamento di ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità Generale (D.R. 850 del 28.01.1991 e successive modifiche) e ai sensi dell'art. 3 del Regolamento per attività eseguite dall'Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici o privati.

PREMESSO

- che con Decreto Direttoriale del MATTM n. 505 del 22.11.2017 è stato approvato il primo stralcio di interventi contro il dissesto idrogeologico a valere sulle disponibilità del Fondo per la progettazione degli interventi



dbcd7f19



contro il dissesto idrogeologico ex art. 55 L.28.12.2015, n. 22, comprendente l'intervento denominato "Casse di espansione per le piene del fiume Piave in corrispondenza delle Grave di Ciano" - Comune di Crocetta del Montello (TV), dell'importo di 55.300.000,00 Euro;

- Che con lo stesso decreto ministeriale è stato anche individuato il Presidente della Regione, nella qualità di Commissario straordinario Delegato per il Rischio Idrogeologico nel Veneto, quale Soggetto responsabile dell'attuazione degli interventi;

- che con il Decreto n. 21 del 28.05.2018 il Commissario straordinario ha nominato il responsabile della Struttura di Progetto Gestione post Emergenze connesse ad eventi calamitosi e altre attività commissariali - ora Direzione Gestione post emergenze connesse ad eventi calamitosi ed altre attività commissariali - quale Soggetto Attuatore per la progettazione degli interventi di cui al Decreto Direttoriale del MATTM n. 505 del 22.11.2017 e ha disposto che detto Soggetto Attuatore possa avvalersi, tra gli altri, delle Strutture e degli Uffici regionali;

- che con il Decreto n. 23 in data 08.06.2018, il Soggetto Attuatore del Commissario straordinario delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto ha individuato la Direzione regionale Difesa del Suolo quale Soggetto esecutore della progettazione e di ogni altro servizio connesso alla progettazione medesima e il suo Direttore quale responsabile del procedimento per l'intervento in parola;

- che la Direzione regionale Difesa del Suolo deve pubblicare un bando di gara per selezionare il soggetto a cui affidare l'attività di progettazione sino al livello di esecutivo dell'intervento di cui trattasi;



dbcd7f19



- che l'opera in argomento è sicuramente indispensabile e urgente per contribuire alla sicurezza del bacino del fiume Piave e della popolazione residente;

- che la sua corretta progettazione in termini idraulici ed ambientali può contribuire a migliorarne l'efficacia e il suo inserimento nel contesto territoriale;

PRESO ATTO

- che la Giunta regionale, con deliberazione n. 876 del 30 giugno 2020, ha approvato l'Accordo Quadro tra la Regione del Veneto e l'Università degli Studi di Padova, per lo sviluppo di attività di collaborazione negli ambiti di tipo geologico-idrogeologico, geomorfologico, geografico, geodetico-cartografico, idraulico, agrario, forestale, energetico ed ambientale;

- che l'Accordo Quadro fissa i criteri generali per l'attuazione operativa di progetti ed azioni; in particolare sancisce che per ogni singola iniziativa devono essere redatti, in conformità alle vigenti norme in materia, gli accordi attuativi che regolano nel dettaglio le specifiche attività da realizzare;

CONSIDERATO

-che con deliberazione n. ____ in data ____ la Giunta regionale ha ravvisato l'opportunità che per le fasi di supervisione delle elaborazioni progettuali venga fornito un supporto scientifico ed esperto alla Direzione Difesa del Suolo,

- che la medesima deliberazione di Giunta regionale ha ritenuto che tale supporto potesse essere fornito da parte del Dipartimento ICEA dell'Università degli Studi di Padova nell'ambito della collaborazione di carattere generale già attivata con la DGR 876 del 30.06.2020;



dbcd7f19



RILEVATO

- che L'Università degli Studi di Padova attraverso il suo Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile ed Ambientale (ICEA), può fornire il necessario supporto scientifico alla supervisione della progettazione dell'opera in argomento;

VISTA

l'opportunità congiunta e condivisa di sottoscrivere il presente schema di Accordo Attuativo sia per le ragioni premesse e considerate finora che per i motivi sotto riportati, le PARTI ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**Art. 1****VALORE DELLE PREMESSE**

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente atto.

Art. 2**OGGETTO E IMPEGNI DELLE PARTI**

Il presente schema di accordo è finalizzato alla realizzazione di una attività di supporto tecnico scientifico alla Direzione Difesa del Suolo per la supervisione e controllo delle fasi di progettazione l'intervento denominato "Casse di espansione per le piene del fiume Piave in corrispondenza delle Grave di Ciano" di cui al Decreto Direttoriale del MATTM n. 505 del 22.11.2017;

L'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile ed Ambientale (ICEA) si impegna:

A) a partecipare alle riunioni di coordinamento e verifica con il progettista o i progettisti a cui sarà affidata l'attività di progettazione, contribuendo con le



dbcd7f19



proprie competenze alla soluzione delle problematiche di carattere progettuale e tecnico;

B) a partecipare ai sopralluoghi che si rendessero eventualmente necessari nel corso dell'attività di supervisione e controllo;

C) a partecipare agli eventuali incontri con i portatori di interesse finalizzati a trovare le soluzioni progettuali che garantiscano la migliore efficienza ed inserimento territoriale dell'opera in progettazione;

D) A condurre specifiche analisi di ordine tecnico che potessero rendersi necessarie in relazione alle attività precedenti.

La Regione si impegna:

E) a partecipare alle operazioni prima richiamate, mettendo a disposizione le proprie competenze, risorse umane e strumentali necessarie;

F) a mettere a disposizione dell'Università la documentazione, le informazioni e i dati in proprio possesso necessari e utili per il corretto svolgimento delle attività sopra richiamate;

G) a far fronte agli oneri economici di cui al successivo art. 5.

Nelle attività di competenza del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile ed Ambientale (ICEA) potranno essere coinvolti, oltre al personale strutturato, anche assegnisti di ricerca, dottorandi e borsisti, nel rispetto della normativa vigente e dei propri regolamenti.

Art. 3

DURATA DELL'ACCORDO

Lo schema di Accordo Attuativo avrà la durata di 24 mesi a decorrere dalla data della firma. Il presente Atto è suscettibile di rinnovo previo accordo scritto tra gli Enti sottoscrittori.



dbcd7f19



Art. 4**DIRITTI**

In conformità a quanto sancito all'art. 4 dell'Accordo Quadro la Regione e l'Università sono proprietari delle rispettive banche dati territoriali messe a disposizione ai fini delle attività; i risultati delle attività svolte in comune saranno di proprietà di entrambe le parti contraenti, mentre la progettazione dell'intervento denominato "Casse di espansione per le piene del fiume Piave in corrispondenza delle Grave di Ciano" resterà di proprietà della Regione.

Art. 5**ONERI ECONOMICI**

Per la realizzazione di quanto previsto all'art. 2 lettere A), B) e C) non è previsto alcun rimborso a favore dell'Università, per la realizzazione di quanto previsto all'art. 2 lettera D) si concorderà di volta in volta in relazione alla specifica attività che verrà realizzata, tramite semplice scambio epistolare, l'importo che la Regione dovrà erogare a favore dell'Università a titolo di rimborso delle spese sostenute.

Il contributo corrisposto dalla Regione all'Università deve intendersi fuori campo IVA ai sensi degli artt. 1, 2 e 4 del D.P.R. n. 633/1972. Tale contributo sarà utilizzato integralmente per spese istituzionali legate allo svolgimento della presente ricerca.

L'erogazione degli importi avverrà previo inoltro da parte dell'Università del prospetto riepilogativo delle spese per le attività di cui all'art. 2 effettivamente sostenute e della successiva approvazione delle stesse da parte del Direttore della Direzione Difesa del Suolo.



dbcd7f19



Art. 6**REFERENTI**

Referenti delle parti per l'esecuzione dell'accordo sono:

Referenti dell'attuazione della collaborazione oggetto del presente Accordo:

il Direttore della Direzione Difesa del Suolo dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio per la Regione del Veneto e il Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile ed Ambientale (ICEA) dell'Università degli Studi di Padova;

Referenti scientifici per le attività oggetto della presente collaborazione:

l'ing. Marco Puiatti per la Regione del Veneto, e il Prof. Ing. Luca Carniello per il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile ed Ambientale (ICEA);

eventuali variazioni/sostituzioni dei nominativi dei Responsabili saranno comunicate alle parti senza necessità di modificare il presente Accordo.

Art. 7**TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

La Regione e l'Università si impegnano a mantenere il segreto sulle informazioni, notizie e dati, anche personali, inerenti l'attività svolta e ad operare nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, giusto D.Lgs. 101/2018.

Art. 8**CONTROVERSIE**

Le PARTI accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dell'attuazione del presente schema di Accordo.

Ove non si giunga ad una definizione amichevole, le parti ricorreranno all'Autorità Giudiziaria competente.



dbcd7f19



Art. 9

REGISTRAZIONE

La presente collaborazione sarà soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi del DPR 26 aprile 1986, n. 131 (art. 4 Tariffa Parte II).

Nel caso di registrazione, il relativo importo sarà a carico della parte che invocherà la registrazione (art. 57 DPR 131/86).

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente dalle parti, ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della legge 241/1990.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI

REGIONE DEL VENETO

DI PADOVA



dbcd7f19

